



PROVINCIA DI CAGLIARI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DA N° 4 PAGINE
20 MAG. 2011



L'IMPIEGATO
Angelina Pirroni

Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia

Determinazione del Dirigente

SERVIZIO FINANZIARIO
PRESIDENTE
12-05-2011
T.P. 061

<p>SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p>Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000</p> <p>Cagliari, <u>12-5-2011</u></p> <p>Il Dirigente</p>	<p>SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</p> <p>La presente determinazione è pubblicata col n. <u>1288</u> all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Cagliari, <u>20 MAG. 2011</u></p> <p>Il Dirigente</p>
---	---

N. Determinazione 73

Del: 10/05/2011

Oggetto: Rettifica Determinazione N. 179 del 21.09.2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - D.Lgs n. 152/2006 - L.R. 11.05.2006 n.4 -
GESTORE: Sanac S.p.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE: Marco Montini
REFERENTE IPPC: Rodolfo Carrara
IMPIANTO: Impianto industriale per la fabbricazione di mattoni refrattari (tradizionali, chimicamente legati e resinati) mediante cottura con una capacità di produzione dichiarata pari a 210 t/g e con capacità di forno a tunnel pari a 1125 mc
UBICAZIONE: IV Strada Zona Industriale Macchiareddu nel Comune di Assemini
CATEGORIA DI ATTIVITA': 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE

SU PROPOSTA della competente Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Infrastrutture Ambientali;

VISTO il Decreto legislativo n. 152/06 concernente "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte seconda Titolo III-bis concernente l'autorizzazione integrata ambientale;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 21.09.2010 è stata rilasciata alla Sanac S.p.A. l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di mattoni refrattari (tradizionali, chimicamente legati e resinati) mediante cottura con una capacità di produzione dichiarata pari a 210 t/g e con capacità di forno a tunnel pari a 1125 mc, in Zona Industriale Macchiareddu nel Comune di Assemini;
- la Società Sanac S.p.A., con nota acquisita al ns. Prot. n. 102618 ISECPC del 02.11.2010, ha formulato specifiche richieste di modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 179 del 21.09.2010, concernenti il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti, le aree di stoccaggio dei prodotti finiti, l'applicazione delle MTD sul contenimento di inquinanti nelle emissioni in atmosfera



e sull'isolamento termico dei forni, la realizzazione dei box di copertura per lo stoccaggio delle materie prime e la certificazione ISO 14001;

- il Consorzio CACIP, con nota prot. n. 2461 del 03.11.2010, assunta al ns. Prot. col n. 103600 ISECPC del 04.11.2010, in relazione alla Planimetria generale dell'impianto - All. 2 di cui alla Determinazione n. 179 del 21.09.2010 -, ha evidenziato una sostanziale difformità rispetto al benessere rilasciato alla Società in data 03.06.2008 con Prot. n. 1533;

- a seguito della presentazione da parte della SANAC della nuova planimetria generale dell'impianto (Tav. 52-59/00586 rev. 3 del 28.01.2011) e dei lavori di ampliamento dello stabilimento riguardanti l'inserimento di nuove aree di stoccaggio e di deposito di materie prime e di rifiuti, il Consorzio CACIP ha comunicato il benessere di competenza in data 09.02.2011, assunta al ns. Prot. n. 22011 ISECPC del 23.02.2011;

- il Servizio Regionale Tutela dell'Atmosfera e del territorio, con nota del 05/01/2011, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione delle garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 39/23 del 15/07/2008, comunicando che la prestazione della garanzia finanziaria non è dovuta da parte di tutti quei soggetti gestori di operazioni di recupero rifiuti, ricomprese in attività produttive soggette ad Autorizzazione integrata ambientale ed originariamente autorizzate ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/06;

- la Società Sanac ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 10 della Determinazione dirigenziale n. 179/2010 effettuando il versamento dell'importo di € 16.100 (sedicimilacento/oo) a titolo di saldo degli oneri di istruttoria;

ACQUISITI

i pareri favorevoli con prescrizioni del CACIP, dell'ARPAS e del Servizio Inquinamento Atmosferico di questa Amministrazione in ordine alle richieste di modifica formulate dalla Società SANAC;

VISTA

la relazione istruttoria del 30/04/2011 redatta dall'Ufficio competente, dalla quale si rileva la necessità di rettificare e sostituire gli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 179 del 21.09.2010, e contestualmente si propone l'adozione del presente provvedimento al fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività della Società Sanac in conformità alle prescrizioni formulate dai soggetti suindicati;

INFORMATO

l'Assessore di riferimento

DETERMINA

1) di rettificare, sostituendo, i seguenti articoli della Determinazione Dirigenziale n. 179 del 21.09.2010: art. 2, art. 5 e art. 16, come sottoriportato:

ART. 2

La Società Sanac è autorizzata all'esercizio del complesso IPPC (Allegato I - Categoria 3.5 dell'All. VIII della Parte seconda del D.Lgs 152/06) "Impianto industriale per la fabbricazione di mattoni refrattari (tradizionali, chimicamente legati e resinati) mediante cottura con una capacità di produzione dichiarata pari a 210 t/g e con capacità di forno a tunnel pari a 1.125 m³" e delle relative attività accessorie tecnicamente connesse al processo, di seguito descritte:

- a) attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13 di rifiuti con codice CER 161102-161104-161106) da effettuarsi, per un quantitativo massimo contemporaneo di circa 800 t. pari a circa 800 mc, in aree pavimentate in cemento;
- b) attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di rifiuti con codice CER 161102 - 161104 - 161106, disciplinata dal Punto 7.8 del D.M. 5 febbraio 1998), costituito da materiale prodotto da demolizioni di murature refrattarie;
- c) deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non (con le modalità previste dall'art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) di codici CER 070208*, 130205*, 150102, 150202*, 160103, 160214, 060601*, 161106, 070203, 170405, 170605*, 200301;
- d) stoccaggio sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo, per un quantitativo massimo contemporaneo non superiore al 50% del sottoprodotto atteso nell'anno, nelle aree di seguito riportate:



- area 10 (piazzale rottami interni destinati al reinserimento nel ciclo produttivo) di superficie scoperta su fondo naturale pari a 1.909 mq, destinata allo stoccaggio in cumuli di sottoprodotti in pezzatura grossolana;
 - area 82 (piazzale sfridi interni destinati al reinserimento nel ciclo produttivo) di superficie scoperta su fondo naturale di circa 935 mq, destinata allo stoccaggio in cumuli di sottoprodotti in pezzatura grossolana;
 - area 83 (piazzale rottami interni destinati al reinserimento nel ciclo produttivo) di superficie scoperta su fondo naturale pari a 1.375 mq, destinata allo stoccaggio in cumuli di sottoprodotti in pezzatura grossolana;
- e) stoccaggio materie prime nell'area 8 e area 9, in superficie in terra battuta di circa 3253 mq; stoccaggio materie prime nell'area 76 di superficie cementata pari a circa 935 mq; stoccaggio materie prime in box coperti (area 5 di circa 1502 mq e area 18 di circa 1108 mq); stoccaggio materie prime nell'area 33, interna ai capannoni produttivi, di superficie complessiva pari a circa 600 mq.
- f) stoccaggio dei prodotti finiti in una superficie complessiva pari a circa 4.640 mq.
- g) gestione deposito olio combustibile, in serbatoio di capacità pari a 700 mc;
- h) gestione deposito GPL in una superficie pari a 3160 mq e serbatoio GPL di capacità pari 50 mc;
- i) gestione serbatoio gasolio riscaldamento di capacità pari a 5 mc;
- l) gestione deposito olii e grassi in fusti per un totale di 70 mc;
- m) gestione deposito bombole ossigeno e acetilene in una superficie pari a circa 18 mq;
- n) gestione impianto fisso distribuzione gasolio per autotrazione con annesso serbatoio da 5 mc;
- o) gestione bacino e serbatoio acqua antincendio di capacità pari a 700 mc;
- p) officina meccanica ed officina elettrica;
- q) gestione di una cabina elettrica di trasformazione 15 KV/380V;
- r) attività di imballaggio di prodotti finiti in una superficie pari a circa 234 mq ed ufficio spedizioni in una superficie pari a circa 20 mq;
- s) servizi e uffici.

ART. 5

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di notifica della Determinazione Dirigenziale n. 179 del 21.09.2010, ovvero a far data dal 14.10.2010. Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 16

Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati di seguito indicati:

- Allegato A - Rev. 01: - Dati Principali Impianto -;
- Allegato B - Rev. 01: - Quadro Prescrittivo -;
- Allegato 1: Planimetria generale Impianto "Tav. 52-59/00586 rev. 3 del 28.01.2011".

2) Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 179 del 21.09.2010, non espressamente modificate dal presente provvedimento.

- di dare atto che il provvedimento è emesso in bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642;
- di dare atto che la presente Determinazione non presenta aspetti contabili;
- di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore;
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità;



Il Tecnico istruttore
Istr. ~~Dr. Roberto Zanda~~

Il Responsabile del Procedimento
Ing. ~~Maria Antonietta Badas~~

Di dare atto che del presente provvedimento è stato informato l'Assessore di riferimento

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing. ~~Alessandro Sanna~~

L'impiegato
Maria Antonietta Badas

Note:

